

2021

SCHEDA NR. 26/2021

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

DECRETO LEGGE 122

Gazzetta Ufficiale nr.217 10/09/2021



CISL
SCUOLA

Art.1 – Modifiche al D.L.52/2021	
<p>1. Al D.L. 22 aprile 2021 nr.52, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, nr.87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:</p> <p>“Art.9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).</p> <p>1. Le disposizioni di cui all'art.9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'art.9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.</p>	<p>Il Decreto-Legge 122 del 10 settembre 2021 interviene modificando il precedente D.L.52/2021 con il quale veniva disposto l'impiego della certificazione verde COVID-19 per talune attività. Ricordiamo che lo stesso D.L. era già stato modificato dal D.L.111/2021 con l'applicazione obbligatoria della certificazione verde anche per i lavoratori della scuola (art.9-ter).</p> <p>Il nuovo D.L. prevede che, a partire dall'11 settembre 2021, per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le disposizioni relative al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 si applica anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia (D.Lgs.65/2017), dei CPIA, dei sistemi regionali di IeFP, dei sistemi regionali di IFTS e degli ITS. - Il compito di verificare il possesso di detta certificazione è in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni (come già previsto dal D.L.111/2021)
<p>2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021, attualmente termine dello stato di emergenza, CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (quindi alle scuole, ai servizi educativi per l'infanzia, agli istituti di IeFP, agli IFTS, e agli ITS) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.</p> <p>La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA ai bambini frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, agli studenti della scuola</p>

prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

secondaria di II grado, agli studenti frequentanti i la leFP e i corsi IFTS. Restano assoggettati, invece, all'obbligo gli studenti che prendono parte agli ITS.

Allo stesso modo, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applicano ai **soggetti esenti** sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021. Ricordiamo che sulla base di tale circolare, fino al 30 settembre 2021 (salvo ulteriori disposizioni) tali certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai **medici vaccinatori** dei servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai **Medici di Medicina Generale** o **Pediatri di Libera Scelta** dell'assistito **che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2**.

Il compito della verifica delle prescrizione di cui sopra è compito del Dirigente Scolastico e dei responsabili delle strutture scolastiche, educative e formative (o di un suo delegato).

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro, le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici anche ai rispettivi datori di lavoro.

Il Ministero, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, in data 9 settembre 2021, ha emanato la nota 953 finalizzata a fornire "indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente ed ATA", limitatamente all'ambito scolastico statale. La circolare 953 è accompagnata da 3 allegati:

- Allegato 1 - Verifica Green Pass docenti e personale ATA: guida per i Dirigenti Scolastici;

<p>5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma - bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 2 – Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA; - Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente ed ATA. <p>Tale modalità di verifica si affianca all'utilizzo della <i>app</i> governativa del Ministero della Salute "VerificaC19" che rimane, comunque, una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere agli obblighi di legge.</p> <p>Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (o della, eventuale, esenzione) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.</p>
<p>Art.3 – Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p>Il decreto legge 122/2021 è in vigore dalla data dell'11 settembre 2021.</p>